

DATA: 14.12.2025

CONTRAENTE A

CIRCOSTANZIALE

ROMANTICA

LAVORATIVA

AMICALE

FAMILIARE

CONVIVENZA

69%

SELEZIONE

COPPIA

37

LA VOSTRA PERCENTUALE DI AFFINITÀ INTERPERSONALE

CONTRAENTE B

CIRCOSTANZIALE

ROMANTICA

LAVORATIVA

AMICALE

FAMILIARE

CONVIVENZA

17%

FASCIA DI RISCHIO

Rappresentazione cartesiana dei parametri di conduttanza dei due esercenti rilevati durante il minuto di analisi

MAX 1022 umhos
MED 511 umhos
0 60s

— CONTRAENTE A - - CONTRAENTE B

ID DELLA COPPIA	FASCIA	AFFINITÀ	RISCHIO	PREMIO	LA VOSTRA FASCIA
<div>ID personalizzato in base ai valori di conduttanza e alla percentuale di affinità di coppia</div>	I	75-100%	MINIMO	250€	<div>III</div> <div>Sulla base dell'analisi il vostro rischio interpersonale è: SIGNIFICATIVO</div> <div>Il contraente con tendenza alla disfunzionalità: CONTRAENTE B</div> <div>Il vostro premio assicurativo ammonta a: 750,00€</div>
	II	50-75%	MODERATO	500€	
	III	25-50%	SIGNIFICATIVO	750€	
	IV	0-25%	CATASTROFICO	1.000€	

IL VOSTRO LEGAME

FASCIA DI RISCHIO

ASSET INSTABILE, REGGETE PER MIRACOLO. GODETEVI IL PRESENTE, MA NON FATE PROGETTI A LUNGO TERMINE SENZA AVER FIRMATO IL CONTRATTO.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE LAVORATIVA

Protocollo operativo per la massimizzazione dell'efficienza e la minimizzazione delle frizioni interpersonali in ambito lavorativo.

FASCIA 1: STANDARD DI EFFICIENZA OPERATIVA

(Regolamento quadro per la massimizzazione della produttività e il decoro formale)

Art. 1.1 - Protocollo di Denominazione Asettica

Viene sancito il divieto assoluto e inderogabile per i Contraenti di fare ricorso ad appellativi, soprannomi, diminutivi, abbreviazioni confidenziali o vezzeggiativi di qualsiasi natura. I Soggetti sono tenuti a riferirsi l'uno all'altro esclusivamente mediante l'utilizzo del cognome anagrafico o del titolo professionale esteso, prescindendo totalmente dall'anzianità di servizio maturata o dal grado di confidenza pregressa, al fine di azzerare ogni connotazione emotiva nello scambio verbale.

Art. 1.2 - Sterilizzazione del Perimetro Tematico

Sono tassativamente interdette le interazioni verbali riguardanti la sfera privata, le condizioni meteorologiche, gli eventi sportivi, le preferenze alimentari o qualsiasi altro argomento classificabile come 'Small Talk'. Il perimetro discorsivo ammesso è strettamente e rigidamente limitato alle sole mansioni operative dirette. Ogni deviazione da tale standard è formalmente classificata come 'Romoreo Informativo Non Produttivo' e soggetta a richiamo.

Art. 1.3 - Distanziamento Prossemico Operativo

Nello svolgimento delle attività lavorative in presenza, le Parti hanno l'obbligo di garantire e mantenere un distanziamento fisico reciproco non inferiore a centimetri 120 (centoventi), in conformità allo standard prossemico definito 'Zona Sociale'. È severamente vietato l'ingresso, anche momentaneo, nella 'Zona Intima' (raggio inferiore a 45 cm) del collega, atto che verrà classificato come tentativo di intimidizzazione territoriale o ricerca di complicità non autorizzata.

Art. 1.4 - Divieto di Simultaneità nelle Interruzioni

Al fine di eliminare alla radice ogni finestra temporale di interazione non sorvegliata, le fasi di non-attività (pause fisiologiche, break caffè, intervalli mensa) dei Contraenti devono essere rigorosamente spacciate secondo una tempistica disgiunta. È fatta espressa proibizione di sospendere contemporaneamente le attività lavorative, prevenendo così la creazione di spazi di socializzazione non tracciata.

Art. 1.5 - Divieto di Espressività Paratestuale

Le comunicazioni scritte (email, chat interne) devono limitarsi esclusivamente al contenuto denotativo e informativo, escludendo rigorosamente qualsiasi connotazione emotiva. È interdetto l'uso di marcatori grafici d'umore (emoji), formattazioni enfatiche (es. utilizzo del tutto minuscolo), punteggiatura iterata (es. punti esclamativi multipli) che possano generare ambiguità interpretativa sul tono del mittente o suggerire sottotesti non professionali.

FASCIA 2: PROTOCOLLO DI DISTANZIAMENTO FORMALE

(Norme per l'implementazione di barriere fisiche e comportamentali anti-confidenza)

Art. 2.1 - Divieto di Gratificazione Materiale (Policy Anti-Dono)

È fatto divieto assoluto di procedere allo scambio, alla dazione o all'offerta di beni, generi alimentari o favori materiali tra le Parti, indipendentemente dal valore economico. Tale comportamento viene riclassificato d'ufficio come 'Creazione di Debito Morale' e costituisce un potenziale innesco per dinamiche di reciprocità non contrattualizzate e lesive dell'autonomia professionale.

Art. 2.2 - Disposizione Spaziale Non Adiacente

Nell'eventualità di condivisione del medesimo ufficio o ambiente 'open space', le postazioni di lavoro dei Contraenti devono essere tassativamente collocate secondo una geometria che impedisca il contatto visivo diretto e continuativo senza che vi sia una torsione volontaria del busto superiore ai 90 gradi, scoraggiando così l'interazione spontanea.

Art. 2.3 - Regolamentazione del Supporto Vicario

Qualsiasi richiesta di supporto operativo, aiuto tecnico o sostituzione nelle mansioni tra i Soggetti deve essere obbligatoriamente formalizzata tramite l'apertura di un ticket digitale tracciabile. L'aiuto spontaneo non tracciato a sistema è vietato in quanto genera pericolosa ambiguità sulla titolarità delle responsabilità e sulla performance individuale.

Art. 2.4 - Interdizione al Contatto Fisico (Zero-Touch Policy)

È abolito e proibito qualsiasi rituale di saluto o celebrazione che preveda il contatto epidermico (ivi inclusi strette di mano, pacche sulla spalla o 'batti cinque'), indipendentemente dal contesto di successo o insuccesso lavorativo. Il contatto fisico è considerato un segnale di rischio immediato per l'integrità del distacco professionale.

Art. 2.5 - Segregazione Spaziale Extra-Lavorativa

Ai Contraenti è fatto divieto di frequentare abitualmente i medesimi luoghi di aggregazione sociale o ricreativa al di fuori dell'orario contrattuale. L'eventuale coincidenza spaziale in orario extralavorativo deve essere tempestivamente segnalata all'App ALUA e rubricata come 'Incidente di Percorso' da non reiterare.

FASCIA 3: REGIME DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

(Protocollo di tracciamento totale e neutralizzazione della comunicazione diretta)

Art. 3.1 - Obbligo di Tracciabilità Forense

Ogni interazione verbale avente oggetto decisionale, strategico o operativo deve essere immediatamente trascritta in un verbale sintetico e caricata sul server aziendale condiviso. Il principio 'Verba volant' è considerato una pratica di rischio non assicurabile; pertanto, nessuna decisione non scritta avrà valore esecutivo.

Art. 3.2 - Depersonalizzazione del Feedback Valutativo

Le valutazioni, critiche o osservazioni sull'operato concorrente non possono essere espresse direttamente tra le Parti. Tali input devono essere inseriti in forma rigorosamente anonima nella sistema gestionale e saranno successivamente filtrati da un algoritmo di sintesi semantica incaricato di rimuovere qualsiasi carica emotiva o personale prima della notifica al destinatario.

Art. 3.3 - Divieto di Accordo Bilaterale Autonomo

I Contraenti decadono dalla facoltà di prendere decisioni congiunte senza la previa ratifica di una terza parte (supervisore umano o validateur algoritmico). Qualsiasi accordo stipulato in solitudine tra i due soggetti è da considerarsi nullo e sanzionabile come tentativo di 'Complotto Relazionale' ai danni dell'organizzazione.

Art. 3.4 - Limitazione Temporale del Contatto Visivo (Soglia Gottman)

Durante le riunioni operative strettamente necessarie, il contatto visivo diretto tra i Contraenti non può eccedere la durata di 15 (quindici) secondi consecutivi. Il superamento di tale soglia temporale attiva la presunzione automatica di sfida (dominanza gerarchica) o di complicità (collusione amicale), entrambe considerate nocive per l'equilibrio aziendale.

Art. 3.5 - Inalienabilità delle Risorse Strumentali

È fatto divieto assoluto di utilizzo, prestito o scambio, anche temporaneo, delle risorse strumentali assegnate in dotazione esclusiva alla controparte (es. laptop, sedie, cancelleria, periferiche). Ogni violazione è classificata come 'Ingerenza Operativa Non Autorizzata', in quanto ostacola la corretta attribuzione dei dati di performance individuale e l'igiene della postazione.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONVIVENZA DOMESTICA

FASCIA 1: CAPITOLATO DI GESTIONE ORDINARIA

Normativa quadro per l'igiene domestica di base e la civile coabitazione

Art. 1.1 - Protocollo di Etichettatura dei Beni di Consumo

All'interno dei dispositivi di refrigerazione e nelle dispense condivise, ogni singolo bene alimentare o di consumo deve essere identificato in modo inequivocabile tramite apposita marcatura indelebile recante le iniziali o il codice identificativo del legittimo proprietario.

I beni rinvenuti privi di tale marcatura saranno automaticamente riclassificati come "Res Nullius" (Cose di nessuno) e, in quanto tali, soggetti a confisca immediata, consumo libero o smaltimento d'ufficio da parte della controparte.

Art. 1.2 - Termine Perentorio di Decadenza del Residuo Organico

È fatto divieto assoluto di depositare, abbandonare o stoccare stoviglie, posate o strumenti di cottura recanti residui organici all'interno del lavello per un lasso di tempo superiore ai 30 (trenta) minuti dal termine effettivo del pasto. Trascorso tale "Periodo di Grazia", il residuo viene formalmente riclassificato come "Rischio Batteriologico Attivo" e il soggetto responsabile è passibile di sanzione sociale o ammenda compensativa.

Art. 1.3 - Divieto di Colonizzazione Territoriale delle Superfici

Le superfici orizzontali adibite all'uso comune (tavoli da pranzo, ripiani di lavoro, isole, sedute) devono essere integralmente sgomberate da qualsiasi effetto personale o residuo di attività al termine immediato del loro utilizzo. È severamente vietata la pratica della "Sosta Passiva", ovvero l'abbandono strategico di oggetti personali finalizzato alla marcatura territoriale o alla rivendicazione implicita dello spazio condiviso.

Art. 1.4 - Soglie di Tolleranza Decibel Notturna

Nella fascia oraria protetta, convenzionalmente stabilita tra le ore 23:00 e le ore 07:00, l'emissione sonora proveniente da dispositivi elettronici di riproduzione o dall'apparato fonatorio dei Contraenti non deve eccedere la soglia critica di 40 (quaranta) decibel, misurati in corrispondenza della soglia di ingresso della stanza adiacente. Tale limite è inderogabile per garantire il diritto al riposo psicofisico.

Art. 1.5 - Turnazione Rigida dei Servizi Igienici

In presenza di un unico servizio igienico all'interno dell'Unità Abitativa, l'occupazione della risorsa per finalità non strettamente fisiologiche (quali cosmesi, igiene profonda, relax o lettura) è contestata in slot temporali indivisibili di massimo 15 (quindici) minuti. Nelle fasce orarie di picco mattutino, vige l'obbligo contrattuale di coordinamento preventivo degli accessi per evitare disservizi logistici.

FASCIA 2: PROTOCOLLO DI TUTELA DELLE RISORSE

Regolamento per la protezione della proprietà individuale e la gestione dei confini

Art. 2.1 - Protocollo Visti di Ingresso per Soggetti Terzi

L'accesso all'Unità Abitativa da parte di soggetti terzi non residenti (ospiti, partner non conviventi, familiari) è subordinato all'approvazione esplicita della controparte, da richiedersi con un preavviso minimo non inferiore alle 24 (ventiquattro) ore. Il "Visto Ospiti" emesso ha una validità temporale massima di ore 4 (quattro), salvo deroga scritta controfirmata da entrambi i Contraenti.

Art. 2.2 - Divieto di Appropriazione Indebita di Consumabili

È fatto divieto di utilizzo unilaterale, anche parziale, di prodotti di consumo (a titolo esemplificativo: olio, detersivi, spezie, carta igienica) acquistati in via esclusiva dalla controparte, salvo l'avvenuta istituzione di un fondo cassa comune ("Cassa di Compensazione") gestito con criteri di trasparenza contabile e rendicontazione periodica.

Art. 2.3 - Principio di Invarianza Termica Concordata

È vietata la modifica unilaterale e arbitraria dei parametri del termostato centralizzato o del regime di apertura degli infissi che comporti un'alterazione della temperatura media ambientale superiore a 2 (due) gradi Celsius. La regolazione del microclima domestico deve essere frutto di consenso unanime o, in difetto, calcolata rigorosamente sulle medie stagionali standard previste dalla normativa vigente.

Art. 2.4 - Clausola di Neutralità Olfattiva

È proibita la saturazione degli spazi comuni con emissioni olfattive intense derivanti da pratiche di cucina invasiva, fumo di tabacco, incensi o profumazioni ambientali non preventivamente concordate. Ogni emissione olfattiva deve essere rigorosamente confinata all'interno dello spazio privato (Zona Rossa) del Contraente responsabile, mediante adeguata ventilazione.

Art. 2.5 - Interdizione alla Comunicazione Asincrona Cartacea

È fatto divieto assoluto di comunicare disagi, accuse, recriminazioni o richiami tramite supporti cartacei lasciati in visibilità (es. foglietti adesivi su elettrodomestici), pratica classificata d'ufficio come "Aggressività Passiva Analogica". Ogni comunicazione di servizio o lamentela deve avvenire esclusivamente tramite piattaforme di messaggistica istantanea privata, al fine di garantire la tracciabilità e la marcatura temporale certa della lettura (Doppia Spunta).

FASCIA 3: REGIME DI SEPARAZIONE DOMESTICA

Norme per la segregazione finanziaria e spaziale

Art. 3.1 - Automatismo dei Flussi Finanziari

I pagamenti relativi alle utenze, al canone di locazione e agli oneri accessori non possono essere gestiti tramite raccolta manuale di contante o controparte ai soggetti personali discrezionali. È fatto obbligo di istituire un sistema di addebito automatico (RID) o bonifico ricorrente istantaneo, al fine di prevenire la genesi di posizioni debitorie latenti o contenziosi contabili tra i Contraenti.

Art. 3.2 - Inviolabilità dello Spazio Privato (Zona Rossa)

Le camere da letto personali sono formalmente dichiarate "Stati Sovrani" a giurisdizione esclusiva. L'ingresso fisico o visivo della controparte è tassativamente vietato in assenza di invito esplicito e contestuale, anche in caso di porte lasciate accidentalmente aperte. È altresì vietato esprimere giudizi o commenti sullo stato di ordine, igiene o arredo presente all'interno delle Zone Rosse.

Art. 3.3 - Razionamento delle Risorse Idriche ed Energetiche

Al fine di prevenire conflitti sui costi di gestione e sulla disponibilità delle risorse, l'utilizzo dell'acqua calda sanitaria è contingentato. L'Agenzia raccomanda l'installazione di dispositivi temporizzatori (timer doccia) o la definizione contrattuale di slot orari esclusivi per l'igiene personale, pena l'addebito del surplus di consumo.

Art. 3.4 - Proibizione di Organismi Biologici Non Contrattualizzati

È fatto divieto assoluto di introdurre nell'ecosistema domestico organismi biologici (animali domestici, piante ornamentali ingombranti) o colture batteriche attive (es. lievito madre, kombucha) che richiedano cura condivisa, occupino spazio comune o generino odori, in assenza di uno specifico accordo contrattuale approvato all'unanimità.

Art. 3.5 - Clausola di Stasi dell'Arredo Strutturale

È vietato procedere allo spostamento di mobili, alla tinteggiatura di pareti o all'alterazione della disposizione degli oggetti ornamentali negli spazi comuni senza l'approvazione formale e preventiva della controparte. L'assetto dell'Unità Abitativa deve permanere nello stato di fatto originario ("Status Quo Ante") per evitare rivendicazioni territoriali o alterazioni dell'equilibrio estetico.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE FAMILIARE

FASCIA 1: LOGISTICA E GALATEO MATERIALE

Normativa quadro per la gestione delle violazioni pratiche e della scortesie sociale

Art. 1.1 - Protocollo di Puntualità agli Eventi Congiunti

Negli appuntamenti concordati bilateralmente, è ammessa una tolleranza temporale massima e perentoria di 15 (quindici) minuti rispetto all'orario prefissato. Il superamento di tale soglia, in assenza di comunicazione tempestiva e giustificata, conferisce alla Parte in attesa la piena facoltà di procedere all'annullamento unilaterale dell'incontro, restando esente da qualsiasi sanzione morale, recriminazione o obbligo di giustificazione successiva.

Art. 1.2 - Regolamentazione del Comodato di Beni Mobili

È fatto divieto assoluto a ciascuna Parte di procedere al prelievo, all'utilizzo o all'appropriazione temporanea di oggetti, indumenti, accessori o beni mobili di proprietà esclusiva della controparte in assenza di un'autorizzazione esplicita e preventiva. Il bene oggetto di prestito deve essere tassativamente restituito nel medesimo stato di conservazione e funzionalità ("Status Quo Ante") in cui è stato ceduto, pena il risarcimento del danno.

Art. 1.3 - Veto sulle Scelte Alimentari e Dietetiche

Durante i momenti di convivialità o condivisione dei pasti, è interdetta a ciascuna Parte la formulazione di qualsiasi commento, giudizio o osservazione in merito alla quantità o qualità del cibo ingerito dalla controparte. Tale divieto si estende, senza eccezioni, a critiche riguardanti regimi dietetici specifici, intolleranze alimentari o scelte etiche di consumo, tutelando la piena autonomia nutrizionale del soggetto.

Art. 1.4 - Gestione e Tutela dell'Immagine Digitale

È severamente interdetta la pubblicazione, diffusione o condivisione sui social network di immagini, video o contenuti multimediali ritraenti la controparte, nonché l'azione di associazione nominale ("tagging"), in assenza di preventivo e inequivocabile consenso scritto o verbale. Su semplice richiesta della Parte interessata, la controparte è obbligata contrattualmente alla rimozione immediata e definitiva del contenuto oggetto di contestazione.

Art. 1.5 - Definizione dei Parametri di Urgenza

L'utilizzo di canali di comunicazione ad alta priorità (chiamate telefoniche ripetute, messaggistica con notifiche di emergenza) o l'attivazione di contatti in orari notturni è riservato esclusivamente a situazioni di comprovata e oggettiva gravità (a titolo esemplificativo: ospedalizzazioni, sinistri gravi, decessi). È fatto divieto di qualificare come "urgenti" necessità di ordine logistico ordinario o sfoghi emotivi estemporanei, che dovranno seguire i canali ordinari.

FASCIA 2: INGERENZA SOCIALE E AUTONOMIA

Protocollo contro la limitazione della libertà di scelta e il giudizio sullo stile di vita

Art. 2.1 - Inibizione della Consulenza Non Sollecitata

È reciprocamente inibita l'erogazione di pareri, suggerimenti, critiche costruttive o direttive comportamentali in merito alla gestione della carriera professionale, dell'organizzazione domestica o delle scelte estetiche della controparte, qualora manchi una preventiva, formale ed esplicita richiesta di consulenza ("Solicited Advice"). Ogni violazione è classificata come ingerenza indebita nella sfera di autodeterminazione.

Art. 2.2 - Protocollo di Astensione dal Giudizio Estetico

È proibito formulare commenti valutativi, indipendentemente dall'intento critico o apparentemente elogiativo (complimenti non richiesti), riguardanti le variazioni ponderali, lo stile di abbigliamento, l'acconciatura o l'aspetto fisico generale della controparte. Il corpo del soggetto è dichiarato "Zona Franca" da qualsiasi sindacato estero.

Art. 2.3 - Obbligo di Neutralità nelle Ricorrenze

La pianificazione logistica delle festività comandate o delle ricorrenze tradizionali non costituisce vincolo automatico di presenza. Il rifiuto di una Parte di partecipare a eventi collettivi o riunioni familiari è legittimo e non sanzionabile dalla controparte mediante ritorsioni emotive, induzione di senso di colpa o pratiche di ostracismo sociale.

Art. 2.4 - Divieto di Comparazione Competitiva (Benchmarking Familiare)

È fatto divieto assoluto a ciascuna Parte di istituire confronti qualitativi, quantitativi o di status tra la controparte e terzi soggetti (ivi inclusi consanguinei, fratelli, cugini o conoscenti), finalizzati a evidenziare presunte carenze prestazionali, economiche o sociali della stessa. Tale pratica è riconosciuta come lesiva della dignità individuale.

Art. 2.5 - Divieto di Inquisizione Sentimentale

È fatto divieto a ciascun Contraente di sottoporre alla controparte interrogazioni, dirette o indirette, sondaggi o allusioni inerenti lo stato delle relazioni affettive, la situazione sentimentale o la sfera sessuale, salvo esplicita, spontanea e volontaria dichiarazione della Parte interessata ("Disclosure Spontanea").

FASCIA 3: VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E DELLA FIDUCIA

Norme a tutela del patto di lealtà e della sicurezza delle informazioni personali

Art. 3.1 - Riservatezza Finanziaria e Patrimoniale

Nessun Contraente ha facoltà di richiedere alla controparte informazioni di dettaglio, estratti conto o giustificativi in merito a reddito percepito, consistenza dei risparmi o scelte di investimento, né di sindacare le relative modalità di spesa o allocazione delle risorse, fatti salvi gli obblighi di legge o accordi di condivisione spese precedentemente stipulati.

Art. 3.2 - Divieto di Triangolazione del Conflitto

In caso di controversia o divergenza tra i Contraenti, è fatto divieto assoluto di coinvolgere terze parti appartenenti al nucleo familiare allargato (es. genitori, suoceri, fratelli comuni) nel tentativo di ottenere mediazione non richiesta, supporto morale fazioso o la costituzione di alleanze strategiche contro l'altra Parte. Il conflitto deve rimanere circoscritto ai diretti interessati.

Art. 3.3 - Divieto di Divulgazione a Terzi (Gossip Familiare)

Le informazioni confidenziali, i segreti o i dettagli sensibili appresi durante le interazioni dirette e fiduciarie non possono essere divulgati, trasmessi o palesati ad altri membri del nucleo parentale allargato o a soggetti terzi in assenza di esplicito consenso scritto della Parte interessata.

Art. 3.4 - Clausola di Non-Ingerenza Coniugale

I Contraenti si impegnano ad astenersi reciprocamente da qualsiasi commento, critica, analisi non richiesta o intrusione riguardante il partner ufficiale, coniuge o compagno dell'altra Parte. Ogni divergenza o dinamica relazionale deve essere gestita esclusivamente all'interno della coppia di riferimento, senza interferenze esterne.

Art. 3.5 - Inviolabilità della Corrispondenza e dei Dispositivi

È fatto divieto assoluto di ispezionare, consultare, sbloccare, anche casualmente, i dispositivi elettronici (smartphone, tablet, PC) la corrispondenza cartacea o gli effetti personali (borse, portafogli) della controparte lasciati incustoditi negli spazi comuni o privati, nel pieno rispetto del diritto costituzionale alla segretezza delle comunicazioni.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE CIRCOSTANZIALE

FASCIA 1: PROTOCOLLO DI CORTESIA CIVILE

Normativa quadro per il riconoscimento e il saluto in sicurezza

Art. 1.1 - Protocollo di Identificazione Nominale

Viene sancito l'obbligo inderogabile per i Soggetti contraenti, all'atto di un incontro fortuito o non calendarizzato, di procedere alla reciproca e immediata conferma della propria identità anagrafica. Qualora una delle Parti abbia subito una rimozione mnemonica, temporanea o permanente, relativa al nominativo della controparte, la stessa è formalmente autorizzata a fare ricorso a una formula allocutiva impersonale standardizzata (a titolo esemplificativo: "Salve", "Ehilà"), esonerandola da qualsiasi sanzione sociale. Vige tuttavia il divieto assoluto di tentare la ricostruzione dell'identità basandosi su frammenti mnemonici parziali o inferenze probabilistiche, al fine di evitare l'imbarazzo derivante da un'errata attribuzione.

Art. 1.2 - Perimetro di Sicurezza Conversazionale

Le interazioni verbali tra le Parti dovranno rigorosamente attenersi a fatti oggettivi, empiricamente verificabili e privi di potenziale controversia. Il "Perimetro Tematico Neutro" ammette esclusivamente scambi verbali riguardanti la logistica urbana, le variabili meteorologiche correnti o osservazioni asettiche sull'ambiente circostante immediato. Sono tassativamente esclusi, e pertanto sanzionabili come violazione contrattuale, argomenti ritenuti polarizzanti quali orientamenti politici, credo religioso o bollettini medici relativi allo stato di salute personale o di terzi.

Art. 1.3 - Codifica del Cerimoniale di Saluto

Le modalità di saluto sono strettamente codificate e limitate a un'inclinazione del capo o a un breve saluto verbale distale. La stretta di mano è tollerata esclusivamente in contesti che richiedano una presentazione formale a soggetti terzi. Qualsiasi forma di contatto fisico ulteriore, inclusi baci sulla guancia, abbracci o pacche sulle spalle, è severamente vietata e sarà classificata d'ufficio come "Ingerenza Corporea Non Contrattualizzata".

Art. 1.4 - Facoltà di Recesso Unilaterale dall'Interazione

In circostanze di incontro casuale in luogo pubblico o aperto al pubblico, è riconosciuto a ciascuna delle Parti il diritto insindacabile di interrompere la conversazione in qualsiasi istante. Tale recesso può essere esercitato adducendo la formula generica di "Vincoli Temporal Progressivi", senza l'onere di fornire prove o giustificazioni dettagliate. La controparte è contrattualmente obbligata a prendere atto del congedo con effetto immediato, astenendosi da qualsiasi tentativo di trattenimento o negoziazione del tempo residuo.

Art. 1.5 - Periodo di Moratoria Digitale

È fatto divieto assoluto di inviare, trasmettere o sollecitare richieste di collegamento (amicizia, following) sui profili social network personali prima che sia decorso un periodo di raffreddamento (Cooling-off Period) non inferiore alle 48 (quarantotto) ore dal primo incontro fisico. L'eventuale albuca istantanea è classificata come "Violazione della Privacy Preventiva" e autorizza il blocco unilaterale da parte del ricevente.

FASCIA 2: LIVELLO DI INTERAZIONE SUPERFICIALE

Regolamento per il mantenimento della sicurezza conversazionale e prossemica

Art. 2.1 - Protocollo di Distanziamento Prossemico

Durante l'intera durata dell'interazione fisica, i Soggetti sono tenuti a rispettare tassativamente una distanza prossemica di sicurezza non inferiore a centimetri 100 (cento). È fatto espresso divieto di invadere lo spazio aereo personale della controparte o di esercitare contatti fisici, anche se accidentali o intesi come gesti enfatici (es. toccare l'avambraccio o la spalla), al fine di preservare l'integrità dello spazio vitale individuale.

Art. 2.2 - Proibizione di Divulgazione Biografica Non Sollecitata

È interdetto a ciascuna Parte condividere, narrare o esporre dettagli intimi, traumatici o eccessivamente personali della propria esistenza, salvo il caso in cui tali informazioni siano state esplicitamente richieste dalla controparte mediante domanda diretta e inequivocabile. L'esposizione non richiesta del proprio vissuto emotivo (over-sharing) è considerata una violazione sostanziale del contratto sociale di superficialità vigente tra le Parti.

Art. 2.3 - Obbligo di Trasparenza nelle Intenzioni

Nel caso in cui una delle Parti intenda proporre un incontro successivo, è fatto obbligo di dichiararne contestualmente la natura teleologica (Professionale o Ludica). L'utilizzo di formule vaghe o ambivalenti nella formulazione dell'invito è severamente vietato, al fine di prevenire qualsiasi disallineamento sulle aspettative relazionali o fraintendimenti sulle finalità dell'incontro stesso.

Art. 2.4 - Interdizione alla Procrastinazione Ilusoria

È fatto divieto di utilizzare formule di chiusura o congedo che implicino un impegno futuro (a titolo esemplificativo: "Ci vediamo presto", "Dobbiamo sentirci") qualora non vi sia la reale e concreta intenzione di procedere. In assenza di una data calendarizzata entro le successive 24 ore, tali frasi saranno considerate "Falsità Cerimoniali Sanzionabili" per violazione della buona fede.

Art. 2.5 - Tutela dell'Invisibilità Digitale

Vige il divieto assoluto di documentare l'incontro tramite l'acquisizione di fotografie, video o registrazioni effimere ("Stories") senza previa liberatoria esplicita e verbale. La mera coesistenza spaziale della controparte nello stesso luogo fisico non costituisce autorizzazione tacita alla sua inclusione nella narrazione digitale dell'altro contraente.

FASCIA 3: REGIME DI DISTACCO PREVENTIVO

Norme limitative per il contenimento dell'approfondimento relazionale

Art. 3.1 - Regime di Separazione Contabile Analitica

In caso di consumazione congiunta di beni o servizi, il saldo economico deve avvenire rigorosamente in modalità separata per singola voce di spesa. È fatto espresso divieto di offrire la consumazione alla controparte o di proporre divisioni forfetarie del conto, al fine di prevenire l'instaurarsi di obbligazioni morali, debiti di riconoscenza o asimmetrie relazionali.

Art. 3.2 - Informativa Preliminare verso Terzi

Prima di procedere all'introduzione della controparte a soggetti terzi appartenenti al proprio cerchio sociale consolidato, il proponente ha l'obbligo di fornire ai suddetti terzi un quadro sintetico (Briefing) della natura della relazione. È vietato esporre il terzo conoscente a dinamiche di gruppo complesse o progressive senza adeguato preavviso, evitando così il fenomeno di disagio sociale noto come "Effetto Pesce Fuor d'Acqua".

Art. 3.3 - Divieto di Indagine Storica Retroattiva (Deep Liking)

È severamente vietato interagire, tramite reazioni o commenti, con i contenuti social della controparte pubblicati in data antecedente all'inizio della conoscenza diretta. Tale pratica è classificata come attività di indagine archeologica non autorizzata sul passato del soggetto e costituisce una violazione della privacy cronologica.

Art. 3.4 - Principio di Letteralità del Diniego

Qualora una Parte declini un invito o un'opportunità di contatto, il rifiuto deve essere inteso nella sua accezione semantica più letterale, definitiva e inappellabile. È fatto divieto di interpretare la negazione come una strategia negoziale inversa o come una tacita richiesta di maggiore insistenza o corteggiamento.

Art. 3.5 - Proibizione di Omaggi e Dazioni Materiali

È fatto divieto assoluto di elargire regali, souvenir, pensieri materiali o beni, indipendentemente dal loro valore economico. Il dono scambiato tra semplici conoscenti è considerato un'indebita invasione della sfera privata che forza il ricevente a una reciprocità non richiesta e non contrattualizzata.